

Studio Patrizia Riva

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

<i>Patrizia Riva</i>	<i>Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i>
<i>Ezio Riva</i>	<i>Avvocato</i>
<i>Denise Mapelli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Francesca Cassago</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Fabio Bagnoli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Joel Giuliani</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Stefania Bocchino</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Paola Merati</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Marcel Tssasse</i>	<i>Dottore in Economia – Esperto Contabile</i>

Informativa n. 2 del 27.01.2016

Oggetto: NOVITA' STABILITA' 2016: CREDITO D'IMPOSTA PER IL SUD, DEDUCIBILITA' COSTI BLACK LIST, CREDITO D'IMPOSTA ALBERGHI, CANONE RAI, ALIQUOTA IVA PER PERIODICI E QUOTIDIANI ONLINE, BONUS FAMIGLIE NUMEROSE, ESONERO CONTRIBUTIVO 2016; CREDITO D'IMPOSTA PER NEGOZIAZIONE ASSISTITA; ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE

Le novità della legge di stabilità 2016 sul credito d'imposta per il mezzogiorno, per le strutture alberghiere, per le famiglie numerose, le nuove disposizioni sul canone Rai, l'esonero contributivo per i datori di lavoro nel 2016, l'IVA al 4%, dopo gli e-book, anche sui periodici e quotidiani online; il credito d'imposta per la negoziazione assistita e l'arbitrato e la disciplina dell'assegno di disoccupazione completano il quadro delle novità degli ultimi giorni

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Soggetti interessati

 IMPRESE	 PROFESSIONISTI	 PERSONE FISICHE
<ul style="list-style-type: none">• NEGOZIAZIONE ASSISTITA: COME FRUIRE DEL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA• STABILITA' 2016 – I COSTI BLACK LIST SONO DEDUCIBILI• STABILITA' 2016 – CREDITO D'IMPOSTA PER IL MEZZOGIORNO• STABILITA' 2016 – CREDITO D'IMPOSTA PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE E SUO AMPLIAMENTO• ARTIGIANI E COMMERCianti: DISPONIBILI GLI F24• STUDI DI SETTORE: CONSULTABILE TRAMITE IL CASSETTO FISCALE L'ANDAMENTO PLURIENNALE DEI DATI• SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO	<ul style="list-style-type: none">• NEGOZIAZIONE ASSISTITA: COME FRUIRE DEL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA• STUDI DI SETTORE: CONSULTABILE TRAMITE IL CASSETTO FISCALE L'ANDAMENTO PLURIENNALE DEI DATI• STABILITA' 2016 – ESONERO CONTRIBUTIVO 2016• SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO	<ul style="list-style-type: none">• NEGOZIAZIONE ASSISTITA: COME FRUIRE DEL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA• STABILITA' 2016 – BONUS PER LE FAMIGLIE NUMEROSE• STABILITA' 2016 – LE NOVITA' SUL CANONE RAI PER IL 2016• STABILITA' 2016 – IVA AL 4% ANCHE PER QUOTIDIANI E PERIODICI ONLINE• MLPS – ASDI: ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Sommario

1. NEGOZIAZIONE ASSISTITA: COME FRUIRE DEL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA	Pag.4
2. STABILITA' 2016 – I COSTI BLACK LIST SONO DEDUCIBILI	Pag.6
3. STABILITA' 2016 – CREDITO D'IMPOSTA PER IL MEZZOGIORNO	Pag.8
4. STABILITA' 2016 – BONUS PER LE FAMIGLIE NUMEROSE	Pag.10
5. STABILITA' 2016 – LE NOVITA' SUL CANONE RAI PER IL 2016	Pag.11
6. STABILITA' 2016 – CREDITO D'IMPOSTA PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE E SUO AMPLIAMENTO	Pag.13
7. STABILITA' 2016 – IVA AL 4% ANCHE PER QUOTIDIANI E PERIODICI ONLINE	Pag.15
8. STUDI DI SETTORE: CONSULTABILE TRAMITE IL CASSETTO FISCALE L'ANDAMENTO PLURIENNALE DEI DATI	Pag.16
9. ARTIGIANI E COMMERCianti: DISPONIBILI GLI F24	Pag.17
10. STABILITA' 2016 – ESONERO CONTRIBUTIVO 2016	Pag.17
11. SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO	Pag.19
12. MLPS – ASDI: ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE	Pag.21

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

1. NEGOZIAZIONE ASSISTITA: COME FRUIRE DEL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA

Il D.M. 23 dicembre 2015 ha reso note le modalità operative per poter usufruire del credito d'imposta nei procedimenti di negoziazione assistita.

1.1 Il soggetto richiedente (art.1)

Si tratta della parte che ha erogato il compenso all'avvocato nel corso di uno o più procedimenti di negoziazione in cui questi l'ha assistita e si siano conclusi con successo, oppure all'arbitrio che abbia emesso il lodo.

1.2 La procedura di richiesta (art.2)

E' necessario entrare nel sito del Ministero della giustizia nell'area dedicata, denominata "Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto-legge n. 132 del 2014" (link diretto: www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_30.wp) e compilare l'apposito FORM disponibile dal 10 gennaio 2016. A tale richiesta devono essere allegati:

- copia dell'accordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati (ex art.11 D.L. 132/2014), oppure copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento, nonché copia per immagine dell'originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo (ex art.1, comma 2, D.L. 132/2014);
- copia della fattura, inerente la suddetta prestazione rilasciata dall'avvocato o dall'arbitro;
- copia della quietanza, del bonifico, dell'assegno o di altro documento attestante l'effettiva corresponsione del compenso nell'anno 2015;
- copia del documento di identità del richiedente.

In caso di più negoziazioni concluse con successo o più arbitrati conclusi con lodo, è necessario avviare tante procedure quante sono state tali negoziazioni e/o tali arbitrati.

1.3 La trasmissione dell'istanza (art.3)

La richiesta si trasmette solo mediante il suddetto sito internet e deve essere effettuata non prima dell'11 gennaio 2016 e, a pena di decadenza, non oltre l'11 febbraio 2016.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

1.4 I limiti di spesa (art.4)

Il credito d'imposta si commisura entro il limite di spesa di 250 euro (compenso dell'avvocato o dell'arbitro) e si determina nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016.

1.5 L'esito dell'istanza (art.5)

Il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - comunica al richiedente, entro il 30 aprile 2016, l'importo del credito d'imposta che effettivamente gli spetta in relazione ai procedimenti di negoziazione assistita e di arbitrato e la comunicazione ha luogo con le modalità pubblicate nell'area del sito dedicata.

1.6 Modalità di fruizione (art.6)

Il credito si può utilizzare in compensazione, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero ai beneficiari dell'importo spettante e va indicato in dichiarazione dei redditi 2016 per l'anno 2015. Ai fini dell'utilizzo in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Diversamente le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione tramite modello F24 non deve eccedere l'importo comunicato dal Ministero della giustizia, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Al fine di evitare che questo accada, il D.M. ha previsto una forma di controllo secondo la quale il Ministero della giustizia trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Il credito d'imposta, comunque, non dà mai luogo a rimborso, non concorre alla formazione del reddito né ai fini delle imposte dirette, né del valore della produzione netta (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art.61 TUIR (interessi passivi) e 109, comma 5 (spese e altri componenti negativi del reddito d'impresa diversi dagli interessi passivi).

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

1.7 Controlli e revoca (art.7)

Ai fini di agevolare i controlli, i Consigli degli Ordini forensi trasmettono al Ministero della giustizia, con cadenza trimestrale, un elenco degli accordi di negoziazione loro comunicati, classificandoli con le modalità indicate con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria. Nel medesimo provvedimento saranno indicate anche le modalità per la trasmissione dei dati.

Il credito d'imposta è soggetto a revoca:

- nel caso in cui manchino i requisiti, specificati nel decreto in esame, per la sua fruizione;
- nel caso in cui la documentazione presentata in allegato alla richiesta contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta.

In quest'ultimo caso si procederà anche a norma di legge civile, penale e amministrativa e si provvede al recupero del credito indebitamente fruito.

1.8 Il recupero in caso di indebita fruizione (art.8)

Il Ministero, in caso di fruizione indebita del credito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, come previste dalla legge.

Ai fini del controllo di indebita fruizione, l'Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero della giustizia, entro il mese di marzo 2017, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito d'imposta attraverso le dichiarazioni dei redditi e i modelli F24 ricevuti nell'anno 2016, con i relativi importi; se l'Agenzia individua l'indebita fruizione, totale o parziale, nella propria ordinaria attività di controllo, la comunica telematicamente al Ministero della giustizia.

Sommario

2. STABILITA' 2016 – I COSTI BLACK LIST SONO DEDUCIBILI

Dopo le modifiche alla disciplina del reddito di impresa nei rapporti con l'estero introdotte dal decreto internazionalizzazione, la legge di Stabilità (Legge 208/2015

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

art.1 commi da 142 a 144) interviene nuovamente sulla deducibilità dei costi da fornitori black list e sulle regole relative al trattamento fiscale dei redditi da CFC (Controlled foreign companies).

Il testo normativo abroga le disposizioni previste dal comma 10 al comma 12-bis dell'art.110 del TUIR; in particolare viene abrogata la limitata deducibilità (al valore normale, di cui all'art.9 del TUIR) dei costi provenienti da soggetti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato (comma 10 art.110 TUIR). Fino al 31 dicembre 2015 la deduzione ordinaria di tali costi è possibile nel caso in cui l'impresa dimostri la concreta esecuzione e l'effettivo interesse economico dell'operazione posta in essere (comma 11 art.110 TUIR).

Ne deriva che dal periodo d'imposta 2016 i costi da operatori residenti in stati Black List siano interamente deducibili ai fini del reddito d'impresa.

La legge di stabilità apporta rilevanti modifiche anche all'art.167 del TUIR - Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC).

Dal 2016, si definiscono Stati a regime fiscale privilegiato quelli in cui il livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

I ricavi dell'impresa controllata residente in Stati a regime fiscale privilegiato, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono imputati all'impresa italiana controllante in proporzione alla quota di partecipazione detenuta.

Tali redditi imputati a bilancio sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria IRES.

Tale disposizione non si applica se il soggetto italiano dimostra, alternativamente, che:

- la società non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato di insediamento;
- dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati a regime fiscale privilegiato

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

L'imputazione a bilancio dei redditi della CFC e l'applicazione della tassazione separata si applicano anche alle controllate residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella italiana;
- hanno conseguito più del 50% dei proventi dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che controllano o sono controllati dalla società non residente.

Sommario

3. STABILITA' 2016 – CREDITO D'IMPOSTA PER IL MEZZOGIORNO

La legge di Stabilità 2016 dal comma 98 al comma 108 prevede un credito d'imposta a favore delle imprese del Mezzogiorno che effettuano acquisti di beni strumentali nuovi nel periodo 2016-2019 destinati a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Possono beneficiare di tale credito i soggetti titolari di reddito d'impresa (a prescindere dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile). Sono esclusi i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, ecc. L'utilizzo del bonus è precluso alle imprese che sono in stato di difficoltà, così come stabilito dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

L'agevolazione spetta per gli investimenti con un importo massimo pari a:

- 1,5 milioni di euro per le piccole imprese;
- 5 milioni di euro per le medie imprese;
- 15 milioni di euro per le grandi imprese.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Il bonus verrà determinato in riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ogni periodo d'imposta, di beni agevolabili, per la parte del rispettivo costo complessivo eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, attinenti a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sull'importo determinato verrà calcolata la percentuale di agevolazione, nella misura del:

- 20% per le piccole imprese;
- 15% per le medie imprese;
- 10% per le grandi imprese.

Sono considerati beni agevolabili gli acquisti effettuati anche con contratti di locazione finanziaria, di macchinari, attrezzature ed impianti, ricompresi all'interno di un progetto di investimento iniziale ai sensi del Regolamento UE 651/2014.

Il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti "de minimis", né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

3.1 Come beneficiare del credito d'imposta?

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di stabilità.

L'Agenzia comunicherà alle imprese l'autorizzazione alla fruizione di tale credito. Se a seguito di controlli, viene accertata l'indebita fruizione, (anche parziale), del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia provvede al recupero dell'importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24. La compensazione potrà essere fruita a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Si ricorda che...



Il credito d'imposta non è soggetto al limite di utilizzo di 250.000 euro annui previsto dalla legge finanziaria del 2008 (Legge 244/2007 art. 1 comma 53).

Sommario

4. STABILITA' 2016 – BONUS PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

Una delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 al comma 391 riguarda la carta famiglia da non confondere con la social card

I requisiti per poter richiedere tale carta sono:

- bisogna essere cittadini italiani o stranieri residenti nel territorio italiano;
- nucleo familiare con almeno tre figli minori a carico;
- reddito ISEE basso: le fasce di reddito che permetteranno l'accesso agli sconti verranno decise con apposito decreto.

La carta è rilasciata alle famiglie che presenteranno richiesta, previo pagamento dei costi di emissione, con criteri e modalità stabiliti, sulla base dell'ISEE che saranno emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Carta è emessa dai singoli comuni, che attestano lo stato della famiglia al momento del rilascio, e ha una durata biennale dalla data di emissione e consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa.

4.1 Differenze tra carta famiglia e social card

La prima differenza tra le due carte è la seguente:

- La carta famiglia prevede una serie di sconti a favore di nuclei familiari che hanno i requisiti per richiederla;
- La social card è una carta acquisti.

Sono entrambe rilasciate dal Comune, ma i requisiti per richiederle sono diversi:

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

- la social card è una prepagata ed è riservata ad anziani e famiglie con minori di tre anni;
- la carta famiglia 2016 è destinata alle famiglie numerose con almeno 3 figli a carico che hanno un reddito Isee basso, e non consiste in una carta prepagata.

L'ultima differenza è la seguente: la social card includeva un importo fisso mensile e serviva al pagamento di utenze e per acquistare beni di prima necessità, mentre la carta famiglia darà accesso solo a sconti.

Sommario

5. STABILITA' 2016 – LE NOVITA' SUL CANONE RAI PER IL 2016

Per l'anno 2016 l'importo del canone RAI è stato ridotto a 100 euro, anziché 113,50 euro. Il canone di abbonamento alla televisione per uso privato è un'imposta che il contribuente deve versare, obbligatoriamente, entro i termini previsti dalla legge.

5.1 Le novità apportate dalla Legge di Stabilità 2016

La legge n. 208/2015, ai commi 152-160, ha introdotto importanti novità. Leggiamo infatti che "La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica". Questo significa che a chiunque possieda un'utenza di fornitura di energia elettrica sarà addebitato direttamente in bolletta l'importo di cui sopra, con una voce distinta che non è imponibile ai fini fiscali. Nello specifico, il pagamento sarà suddiviso in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica, a partire dal mese di luglio 2016. Nella prima bolletta saranno addebitate tutte le rate scadute da gennaio a luglio.

Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti che appartengono alla stessa famiglia anagrafica.

Il comma 157 specifica che "Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento [...], si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo".

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Per superare la presunzione che associa l'esistenza di un'utenza di fornitura elettrica a un apparecchio televisivo, occorrerà presentare un'autocertificazione all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino. Tale dichiarazione vale per l'anno in cui è stata presentata: questo significa che bisogna ripresentarla ogni anno.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non è più possibile presentare la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento dell'apparecchio. Possibilità abolita anche per gli abbonati speciali, per i quali il resto della disciplina rimane invariata.

5.2 Eventuali maggiori entrate e violazione dell'obbligo

La norma stabilisce che per il triennio 2016-2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione saranno riversate all'Erario per una quota pari al 33% del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50% per gli anni 2017 e 2018, per essere a loro volta destinate:

- all'ampliamento sino ad euro 8mila della soglia reddituale prevista ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni;
- al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50milioni di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
- al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Le eventuali maggiori entrate non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e versamento dei canoni si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui:

- all'art.5, co.1, D.lgs. n. 471/1997, che stabilisce una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'ammontare del tributo dovuto e
- all'art.13, co.1, D.lgs. n. 471/1997, che prevede una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, e ridotta alla metà per i versamenti

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni.

Sommario

6. STABILITA' 2016 – CREDITO D'IMPOSTA PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE E SUO AMPLIAMENTO

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 6743 del 14/01/2016 definisce le modalità e i termini di fruizione del credito d'imposta per le strutture alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione presentando esclusivamente il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche:

- l'elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l'importo concesso a ciascuna di esse;
- comunica le variazioni agli elenchi delle imprese beneficiarie già trasmessi, le revoche dei crediti già concessi, entro 15 giorni da quando viene a conoscenza dell'evento che ha determinato la variazione o la revoca. In tali casi, il modello F24 è presentato telematicamente a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione delle variazioni e delle revoche.

Per ciascun modello F24 ricevuto, l'Agenzia delle Entrate, effettua controlli automatizzati sulla base dei dati che sono stati comunicati per verificare che l'importo del credito d'imposta utilizzato non risulti superiore all'ammontare del beneficio complessivamente concesso all'impresa.

Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito residuo, ovvero nel caso in cui l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il modello F24 viene scartato, comunicandolo al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell'Agenzia.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Si ricorda che...



L'agevolazione in questione è stata introdotta dall'art.10 del DL 83/2014 e consiste in un credito d'imposta pari al 30% degli investimenti sostenuti nel triennio 2014 - 2016 dalle imprese alberghiere (esistenti al 1° gennaio 2012) per la riqualificazione della struttura come: interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, interventi di incremento dell'efficienza energetica, spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto del decreto.

6.1 L'ampliamento

La legge di Stabilità 2016 al comma 320, ha apportato modifiche a tale articolo, introducendo dopo il comma 2 il comma 2 bis e 2 ter. Viene riconosciuto il credito d'imposta anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva (entro i limiti fissati dal piano casa). Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione verranno stabilite le disposizioni applicative con riferimento a:

- le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;
- le tipologie di interventi ammessi al beneficio;
- le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
- le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
- le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta

Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, e per promuovere l'incremento dell'efficienza energetica, il MIBACT con proprio decreto da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, aggiornerà gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

7. STABILITA' 2016 – IVA AL 4% ANCHE PER QUOTIDIANI E PERIODICI ONLINE

Il legislatore italiano continua a disattendere le norme comunitarie in merito all'aliquota IVA applicabile alle cessioni di libri e periodici fruibili via internet, ampliando le ipotesi di prodotti editoriali non forniti su supporto fisico, soggetti ad aliquota IVA ridotta del 4 per cento. Con la Legge di Stabilità 2015 (art.1, co.667 della Legge 190/2014) era già stato introdotto l'assoggettamento ad aliquota IVA del 4 per cento per le cessioni di libri forniti in formato elettronico.

La Legge di Stabilità 2016 (art.1, co.637 della Legge 208/2015), con decorrenza dal 1° gennaio 2016, ha ampliato tali ipotesi estendendo l'applicazione dell'IVA al 4 per cento anche ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa libri e periodici, tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN, fornite su qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

Le disposizioni comunitarie sul tema sono però di diverso avviso: nel 2015 la Corte Ue, interpellata in merito alla scelta della Francia e del Lussemburgo di applicare un'aliquota IVA ridotta per le cessioni degli e-book (cause C-479/13 e C-502/13), ha giudicato tale agevolazione come una violazione della normativa comunitaria, poiché ai sensi dell'art. 98, paragrafo 2 della Direttiva 2006/112/CE "le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica". Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte Ue, nonostante l'allegato III alla Direttiva IVA, nel disporre le operazioni per le quali è possibile applicare un'aliquota IVA ridotta, al punto 6 include "la fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico", tale definizione non è da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere anche l'utilizzo di un computer o di un tablet per la lettura di un e-book.

Riepilogando, secondo le attuali disposizioni comunitarie le cessioni di libri in formato elettronico restano delle prestazioni di servizi elettronici e non rientrano tra le fattispecie di IVA agevolata disposte al punto 6, dell'allegato III della Direttiva IVA 2006/112/CE.

L'Italia invece, con la Legge di Stabilità 2016, ripropone un'interpretazione estensiva della normativa Ue, condivisa anche da altri Paesi membri, nel chiaro intento di incentivare una revisione delle sopra esposte disposizioni comunitarie, unificando il

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

trattamento ai fini IVA delle cessioni dei prodotti editoriali elettronici a quelli cartacei o forniti sui supporti fisici (cd, chiavette, etc.).

Sommario

8. STUDI DI SETTORE: CONSULTABILE TRAMITE IL CASSETTO FISCALE L'ANDAMENTO PLURIENNALE DEI DATI

L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 15/01/2016 segnala che è disponibile una nuova sezione nel Cassetto Fiscale, che permette al contribuente di consultare on line il prospetto riepilogativo pluriennale relativo all'applicazione degli studi di settore, in base ai principali dati dichiarati negli anni precedenti, (in particolare si fa riferimento ai periodi d'imposta dal 2009 al 2013).

La novità segue l'invio degli alert con cui l'Agenzia, comunica agli interessati che sono state recapitate nel Cassetto fiscale comunicazioni di anomalia. In questo modo, i contribuenti possono porvi rimedio attraverso il ravvedimento operoso oppure chiarire la posizione e procedere al ricalcolo degli studi di settore presentati, effettuato sulla base dell'ultima versione di Gerico.

La nuova funzione consente al contribuente di consultare, per il periodo d'imposta 2009-2013, i principali dati dichiarativi relativi agli studi di settore applicati e inviati anno per anno, provvedendo a regolarizzare errori o omissioni eventualmente commesse. Le informazioni messe a disposizione con il prospetto riepilogativo studi di settore sono estratte dai modelli acquisiti negli archivi e consultabili nel Cassetto fiscale per le annualità d'imposta lavorate. I dati forniti consentono di analizzare l'andamento nel tempo di alcune voci caratteristiche dell'attività svolta e di verificare l'eventuale presenza di anomalie nei dati dichiarati, ad esempio tra rimanenze finali di un anno e le esistenze iniziali dell'anno successivo.

Il riepilogo pluriennale può presentarsi in due versioni:

- relativa l'attività d'impresa;
- relativa al lavoro autonomo.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

In caso di studi di settore presentati per entrambe le attività, sono disponibili, nel Cassetto, due distinti prospetti.

Sommario

9. ARTIGIANI E COMMERCianti: DISPONIBILI GLI F24

Sono stati predisposti i modelli "F24" Artigiani e Commercianti necessari per il versamento della contribuzione dovuta secondo le disposizioni di cui alla Circolare INPS n.26/2015 del 4.2.2015.

Detti modelli F24 sono disponibili, in versione precompilata, nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dati del modello F24 dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

E' previsto, inoltre, l'invio di email di alert ai titolari di posizione assicurativa, ovvero loro intermediari delegati, per i quali si è in possesso di recapito email.

L'accesso ai Servizi del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti avviene, come di consueto, tramite PIN del soggetto titolare di posizione contributiva, ovvero di un suo intermediario in possesso di delega in corso di validità.

Sommario

10. STABILITA' 2016 – ESONERO CONTRIBUTIVO 2016

Con la Legge di Stabilità 2016 (commi da 178 a 181 Legge 208/2015) viene prorogato l'esonero contributivo per le nuove assunzioni, con alcune novità.

Se l'intervento dell'esonero contributivo introdotto nel 2015 aveva dato speranze ed era riuscito nella stabilizzazione di numerosi contratti, ecco che la Legge di Stabilità 2016 riduce di gran lunga le aspettative future. Il nuovo intervento, infatti, prevede l'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con l'esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Si passa, pertanto, da 8.060,00 annui a 3.250,00 annui e da 36 mesi a 24 mesi.

Il beneficio per le assunzioni effettuate nel 2016, come per il 2015, non è riconosciuto:

- per i contratti di apprendistato e per quelli di lavoro domestico;
- per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- con riferimento ai lavoratori per i quali il presente beneficio (o quello del 2015) sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
- non spetta in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

10.1 Subentro in appalto

Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

Si ricorda che...



Come per l'esonero precedente, il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

11. SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Con messaggio n.162/2016 l'INPS illustra le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007.

11.1 Ripercorriamo insieme un po' di date...

Con la circolare n. 128 del 26 giugno 2015 sono stati illustrati i contenuti del beneficio contributivo e fornite le prime indicazioni per richiedere lo sgravio previsto dalla legge.

Con il messaggio n. 5302 del 12 agosto 2015 è stata rilasciata la procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell'anno 2014.

Con il presente messaggio n. 162/2016 si illustrano le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007.

11.2 Precisazioni

Gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell'agevolazione conguagliabile. Il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.

L'INPS precisa, altresì, che per il calcolo dello sgravio deve essere presa in considerazione l'aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.

Si ricorda, inoltre, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

11.3 Coesistenza di premi

Per i lavoratori ai quali sono corrisposti premi derivanti da contrattazione aziendale e territoriale, ai fini dell'applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

11.4 Operazioni societarie

Nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c., le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all'incentivo.

11.5 Unificazione della posizione contributiva

Le aziende che, successivamente alla richiesta di sgravio e in conseguenza al principio dell'unicità della posizione contributiva, siano divenute titolari di una sola matricola aziendale, opereranno il recupero del beneficio spettante sulla posizione oggi in essere. A tal fine, le aziende interessate provvederanno a richiedere alla sede dell'Istituto territorialmente competente l'attribuzione del codice di autorizzazione previsto corredando la richiesta degli elementi utili all'ammissione al beneficio contributivo.

11.6 Aziende cessate

Le aziende autorizzate allo sgravio contributivo per l'anno 2014 che, hanno sospeso/cessato l'attività, ai fini della fruizione dell'incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Nel messaggio l'INPS da informazioni circa le modalità di recupero per le specifiche gestioni:

- Lavoratori iscritti all'Inps Gestione ex Inpdap.
- Lavoratori iscritti all'Inps Gestione ex Enpals.
- Lavoratori iscritti ad Enti pensionistici diversi.
- Datori di lavoro agricoli.

La parte finale del messaggio 162/2016 riporta i codici causale utili al recupero dell'incentivo, suddivisi a seconda della tipologia contrattuale (aziendale o territoriale).

11.7 Restituzione quote eccedenti

Per la restituzione di eventuali somme fruite in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti, le aziende potranno utilizzare il previsto codice causale "M964" - avente il significato di "restituzione sgravio contrattazione secondo livello" - da

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

valorizzare nell'Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteADebito>, <CausaleADebito>, del flusso UniEmens.

Sommario

12. MLPS – ASDI: ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE

Il MLPS ha pubblicato sulla GU n. 13 del 18 gennaio 2016, il Decreto 29 ottobre 2015, con il quale si dà attuazione all'ASDI (Assegno di Disoccupazione) così come previsto dall'art. 16, comma 6, del D.lgs. 22/2015

12.1 Beneficiari

Sono i lavoratori che:

- a) abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpI per la sua durata massima;
- b) siano ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;
- c) siano, al termine del periodo di fruizione della NASpI, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 o abbiano un'età pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- d) siano in possesso di una attestazione dell'ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore ad euro 5.000.
- e) non abbiano usufruito dell'ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
- f) abbiano sottoscritto un progetto personalizzato.

12.2 Durata e misura del beneficio

L'ASDI è erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI per una durata massima di 6 mesi. L'importo dell'ASDI è pari al 75% dell'ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

1995, n. 335. L'importo è incrementato di un ammontare pari ad un quinto dell'assegno sociale per il primo figlio a carico. Nel caso in cui i figli a carico siano in numero superiore a uno, gli incrementi complessivi dell'importo dell'ASDI sono quelli indicati nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del decreto. Per effetto degli incrementi per carichi familiari l'ASDI non può essere superiore al 75% dell'ultima indennità NASpI percepita, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, fatto salvo il livello minimo.

12.3 Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa e decadenza

Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce l'ASDI instaura un rapporto di lavoro subordinato o intraprende un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale è soggetto ai limiti di compatibilità e agli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015. Le comunicazioni di inizio di un'attività lavorativa subordinata, di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, di cui, rispettivamente, all'art. 9, comma 2, e all'art. 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 22 del 2015, sono rese nei medesimi termini ivi previsti anche nel caso in cui l'attività sia avviata da altri componenti il nucleo familiare.

12.4 Obblighi e sanzioni

Il beneficiario decade dalla fruizione dell'ASDI nei casi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e nel caso in cui non effettui le comunicazioni di cui all'art. 4 del Decreto 29 ottobre 2015. Oltre che per gli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato, il beneficiario può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per l'impiego con un preavviso di almeno 24 ore e di non più di 72 ore, secondo le modalità concordate nel progetto personalizzato. La mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti di cui al periodo precedente, comporta la decurtazione di un quarto di una mensilità dell'ASDI, fermi restando gli incrementi per carichi familiari. In caso di seconda mancata presentazione non giustificata, l'ASDI è sospesa per una mensilità e sono concessi i soli incrementi per carichi familiari. In caso di ulteriore mancata presentazione non giustificata, il lavoratore decade dalla fruizione dell'ASDI. La mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento, comporta la sospensione dell'ASDI per una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari. In caso di ulteriore mancata partecipazione non giustificata, il lavoratore decade dalla fruizione dell'ASDI. La mancata partecipazione

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

alle iniziative di cui all'art. 5, comma 3, lettera b) del Decreto 29 ottobre 2015, o la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) del citato Decreto, in assenza di giustificato motivo, comportano la decadenza dall'ASDI.

12.5 Modalità di richiesta ed erogazione

La domanda dell'ASDI è presentata all'INPS in via telematica, a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di fruizione della NASpI ed entro il termine di decadenza di trenta giorni. I moduli e le modalità di presentazione della domanda sono resi noti dall'INPS entro quindici giorni dall' entrata in vigore del presente decreto. L'INPS, riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

Sommario

Le informazioni fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo Studio Patrizia Riva non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com